

# **COMUNI di AROSIO e CARUGO**

(Provincia di Como)

**RELAZIONE ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012**

**LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

**PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2021**

(eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi)

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N.....IN DATA.....

## **PREMESSA**

L'art. 34, comma 20, del DL 18/10/2012 n. 179, stabilisce che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

I Comuni di Arosio e Carugo, di comune accordo, stabiliscono di definire una convenzione finalizzata all'appalto congiunto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi.

Al fine di garantire la continuità di questo servizio essenziale è quindi necessario attivarsi per definire i contenuti e la forma di affidamento del servizio per i prossimi anni.

## **SERVIZIO PUBBLICO A RILEVANZA ECONOMICA**

La definizione di servizio pubblico locale non è rinvenibile nella normativa, ma i copiosi studi dottrinari, nonché numerosissime pronunce dei giudici, i riferimenti al "Libro verde sui servizi di interesse generale" della comunità europea, risalente al 2003, la sentenza 325/2010 della Consulta, hanno permesso di ricostruire i tratti essenziali degli stessi.

Come afferma il prof. Bonura nel suo saggio: “ La nuova disciplina generale dei Servizi Pubblici Locali: le modalità di conferimento della gestione”, “Il servizio pubblico locale (o, per usare un'espressione maggiormente coerente con il diritto europeo e di più fresca attualità, il servizio d'interesse generale di ambito locale) consiste certamente in un'attività di produzione di beni e servizi diretta alla generalità dei cittadini, sia che ne fruiscano *uti singuli*, che come componenti la collettività; ma occorre anche altro ai fini della qualificazione.

In particolare, occorre che l'attività sia preordinata al perseguimento di una missione d'interesse generale; alla soddisfazione d'interessi di portata generale, la cui individuazione spetta esclusivamente all'autorità pubblica e la cui presenza giustifica la soggezione dell'attività a un complesso differenziato di regole, legali o negoziali.

La correlazione – imposta dall'autorità pubblica – tra siffatte attività e l'interesse pubblico, ne impone la sottoposizione a un regime particolare di tipo garantistico, che riflette l'esigenza d'imparzialità di cui all'art. 97 Cost., anche se il servizio è gestito da privati. Si tratta di un regime peculiare, derogatorio rispetto alle ordinarie regole che sovrintendono all'attività delle imprese in regime di concorrenza, connotandosi per la presenza di elementi di doverosità, che si traducono nei principi di sussidiarietà, di uguaglianza, di continuità, di parità di trattamento, d'imparzialità e di trasparenza, cui si correlano obblighi tariffari e di esercizio, di regolarità e di qualità, non riscontrabili in una normale attività economica.

In questa dimensione, pertanto, l'atto di assunzione dell'attività riacquista centralità, ma non tanto ai fini della riconducibilità della stessa all'autorità pubblica, quanto perché espressione del potere (questo sì, eminentemente pubblico) di selezionare e isolare interessi generali che compongono una missione che si ritiene doversi realizzare attraverso la configurazione di un regime giuridico differenziato rispetto a quello normalmente posto a carico dei soggetti – pubblici o privati – che svolgono tale attività in regime privatistico e al di fuori di qualunque missione d'interesse generale.

La missione d'interesse generale, pertanto, non si limita a connotare l'attività qualificabile come servizio pubblico, ma ne giustifica la soggezione a un regime giuridico del tutto particolare: i c.d. obblighi di pubblico servizio rappresentano, quindi, l'effetto visibile dell'esistenza di un servizio pubblico, ma anche il presupposto logico della stessa.

Conseguenza di ciò, è la non tipizzabilità dei servizi pubblici, la cui individuazione è rimessa alla competente autorità pubblica, sulla base di valutazioni discrezionali, variabili per particolari ragioni storiche, geografiche, sociali, economiche, culturali.

**Quindi, può dirsi che il servizio pubblico locale (o il servizio d'interesse generale d'ambito locale) è quell'attività di produzione di beni e servizi diretta alla generalità dei cittadini utenti, *uti singuli* o come componenti la collettività,**

**preordinata al perseguimento di una missione d'interesse generale e, in quanto tale, assoggettata a uno speciale regime giuridico, condensato negli obblighi di servizio pubblico”.**

Sicuramente più dibattuta la connotazione che porta ad identificare un servizio come economico in quanto il punto di partenza della pronuncia della Corte Costituzionale nella sentenza 325/2010 sopra citata è costituito dall'inesistenza di attività “ontologicamente” anti-economiche; al contrario, possono essere le scelte organizzative dell'autorità pubblica a connotare un'attività come tale.

Quindi, astrattamente, ciò che qualifica l'economicità di un'attività è la sua capacità di essere, anche solo potenzialmente, remunerativa per chi la esercita.

Mentre, quindi, per la Consulta sussiste una sorta di “*presunzione di economicità*” delle attività sussumibili nella nozione di servizio pubblico; presunzione che può essere vinta esclusivamente dando prova che – in ragione delle particolari scelte organizzative dell'autorità pubblica (prima tra tutte, quella di escludere eventuali finanziamenti pubblici a compensazione degli squilibri economici) – l'attività viene prestata in condizioni oggettivamente e strutturalmente non remunerative, altre pronunce del giudice amministrativo ricorrono ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio. (Parere Corte dei Conti Lombardia n. 195/2009;; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2010 n. 6529).

## **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

La normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica negli ultimi anni è stata oggetto di continue modifiche ed integrazioni; l'art. 23 bis del DL 112/2008, nonché il Regolamento attuativo, che costituivano una sorta di Testo unico in materia, sono stati abrogati dal Referendum tenutosi nel 2011, con decorrenza dal 21 luglio del medesimo anno. Il legislatore ha quindi riproposto sostanzialmente la medesima disciplina abrogata all'interno dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, dichiarato incostituzionale dopo pochi mesi ad opera della Corte Costituzionale.

Tale pronuncia – sentenza 199/2012 -, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL), mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

La pronuncia della Corte Costituzionale determina l'applicazione immediata nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Quest'ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada attuando le conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.

Ciò considerato, in sostanza, adesso, gli enti locali, possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico Privato, senza vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
- gestione in house providing, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Vigono inoltre le specifiche discipline di settore ove esistenti, pertanto per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto affidante dovrà scegliere la modalità di affidamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e, se esistente, da quella settoriale.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con il sopra citato art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

#### **NELLO SPECIFICO: IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LA GESTIONE A RETE.**

Ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse". Nell'ambito della gestione dei rifiuti, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (e la riscossione dei relativi tributi) costituisce una funzione fondamentale dei Comuni, a norma dell'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, e ss.mm.ii.

I servizi sottoposti alla normativa dettata dall'art. 178, 1° comma, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, i Comuni di Arosio e Carugo potranno sostituirsi all'impresa per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti, come indicato al successivo art. 17.

La definizione del servizio di gestione dei rifiuti come servizio pubblico locale di rilevanza economica trova il proprio riferimento normativo attuale nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 138/2011 (come modificato dal DL 179/2012) che precisa "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Quindi, il quadro normativo impone alle Regioni di:

- organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, e tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 giugno 2012;
- prevedere la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma non inferiore a quella del territorio provinciale (le regioni possono individuare bacini territoriali di dimensione diversa).

Ad oggi la Regione Lombardia non ha organizzato gli ATO né il Consiglio dei Ministri ha esercito i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 per riorganizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e, pertanto secondo consolidata interpretazione della Corte dei conti della Lombardia, nelle more dell'istituzione degli ATO, permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (nei termini la Sezione con deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013, 20/2014). Agli enti, la Corte ha chiesto di procedere secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari.

## **L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

I comuni di Arosio e Carugo definiranno un'apposita convenzione ex art. 30 del D. L.vo n. 267/2000 per svolgere in modo associato la gara dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati.

La sopradetta convenzione definirà il comune che si assumerà l'incarico dell'espletamento delle procedure di gara.

Tutti i servizi saranno affidati separatamente dai singoli Comuni e saranno retribuiti con i prezzi compresi in appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

I servizi dovranno essere eseguiti entro i limiti dei confini territoriali dei Comuni di Arosio e Carugo, per una popolazione servita di **11722 abitanti** al 31.12.2018 (Carugo 6635 - Arosio 5087).

I servizi opzionali, non attivati in sede di prima applicazione del presente contratto, dovranno essere svolti solo a seguito di esplicita richiesta dalle singole Amministrazioni, che verrà comunicata con un preavviso di giorni 30.

Lo strumento della gestione associata del servizio tramite convenzione permette sia di raggiungere economie di scala, sia una più efficiente utilizzazione di risorse umane e strumentali.

Richiamato quanto sopra esposto nel punto riferito all'inquadramento normativo nonché alle modalità di affidamento del servizio, escluso il ricorso al partenariato pubblico-privato istituzionalizzato e all'affidamento in house, entrambi non concretamente realizzabili nel caso di specie, il modello di gestione prescelto è quello del ricorso al mercato con l'individuazione del soggetto contraente (appaltatore), mediante procedura ad evidenza pubblica.

La modalità di affidamento del servizio associato di igiene urbana nei comuni anzidetti, si concretizza perciò nell'appalto, come quel contratto che ha per oggetto l'esecuzione, a carico del soggetto appaltatore, del servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni a fronte del pagamento di un canone periodico mensile.

La tipologia di procedura ad evidenza pubblica prescelta è la c.d. procedura aperta. ex art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, in quanto procedura dove ogni operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, può legittimamente presentare un'offerta.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.L.vo 50/2016.

La procedura scelta deve rispettare precisi obblighi inerenti la pubblicità del bando e dei relativi avvisi (articolo 72 del D.L.vo 50/2016).

L'affidamento a terzi mediante la gara d'appalto consente di individuare un gestore del servizio dotato di adeguato bagaglio tecnico, capacità imprenditoriali e finanziarie tali da supportare il piano degli investimenti previsti nonché gli elevati standards qualitativi attesi dal servizio medesimo. Tra l'altro, con l'appalto, la responsabilità complessiva del servizio di igiene urbana resta in capo all'appaltatore, sia durante la raccolta che il trasporto e il conferimento dei rifiuti all'impianto terminale e, in particolare, la responsabilità opera in caso di violazione di obblighi derivanti da norme, leggi, regolamenti e contratti.

In considerazione del fatto che le Amministrazioni, ormai da diverso tempo, hanno avviato un percorso volto alla definizione di una ipotesi associativa finalizzata alla gestione coordinata dei servizi in oggetto ed alla comune realizzazione di un centro di raccolta con il Comune di Mariano Comense, in un'ottica di una più efficiente utilizzazione di risorse strumentali ed umane e del raggiungimento di economie di scale, che tuttavia non ha ancora avuto conferma di fattibilità, si ritiene opportuno affidare in esclusiva all'impresa che verrà individuata il servizio di igiene urbana per i comuni convenzionati e proporre in due anni la durata dell'appalto, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi.

## **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO A CARATTERE GENERALE**

In generale, per obblighi di servizio pubblico, generali e specifici, devono intendersi quegli obblighi che il soggetto privato non assumerebbe affatto ovvero non assumerebbe alle stesse misure e condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse economico e commerciale.

Per il servizio di igiene urbana, di cui alla presente relazione, gli obblighi generali consistono:

1. nell'erogazione del servizio agli utenti con continuità e regolarità e universalità;
2. nel raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 203 del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.).

## **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO A CARATTERE SPECIFICO**

### **Prestazioni**

Premesso che il servizio di igiene urbana attuato negli ultimi anni si è rivelato strutturato e confacente alla realtà territoriale e socio economica dei comuni convenzionati, si reputa opportuno riproporre l'impostazione dello stesso senza introdurre modifiche sostanziali.

Le prestazioni oggetto del servizio di igiene urbana sono le seguenti:

1. la raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani, conferiti in forma differenziata con separazione della frazione umida dalla frazione secca;
2. la raccolta a domicilio in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato:
  - a. carta, cartone;
  - b. contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
  - c. vetro ed imballaggi in vetro; compresi anche imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata;
3. la raccolta in punti prestabiliti di farmaci scaduti e batterie esauste;
4. la raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti e RAEE (ragg. 1 e 2);
5. la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi (compreso il servizio opzionale di raccolta di lastre e frammenti in cemento-amianto tipo eternit abbandonati sul territorio comunale);
6. la pulizia meccanizzata e manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi collocati nel territorio dei due comuni.
7. il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, indicati dall'Amministrazione Comunale, di tutte le tipologie di rifiuti urbani e di tutti i materiali raccolti in forma differenziata, compresi quelli conferiti dagli utenti al centro raccolta di Carugo;
8. la fornitura dei cassoni presso il centro raccolta del Comune di Carugo e il loro trasporto presso gli impianti di recupero;

9. il trasporto di tutti i rifiuti differenziati e non, presso gli impianti di smaltimento, di recupero o di trattamento indicati dal Comune.
10. Il noleggio il trasporto e vuotature del contenitore terre da spazzamento strade per il comune di Arosio;
11. trasporto rifiuti cimiteriali per il comune di Arosio;
12. smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti :
  - a. rifiuti indifferenziati CER 20 03 01;
  - b. Ingombranti CER 20 03 07;
  - c. Imballaggi di vetro CER 150107;
  - d. Carta e cartone CER 200101;
  - e. Imballaggi di plastica CER 150102;
  - f. frazione organica CER 20 01 08;
  - g. scarti da manutenzione del verde CER 20 02 01;
  - h. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 20 01 27;
  - i. rifiuti della pulizia delle fognature CER 20 03 06;
  - j. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 20 01 21;
  - k. apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi CER 20 01 23;
  - l. apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi CER 20 01 35;
  - m. legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 CER 20 01 38;
  - n. gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose CER 16 05 04;
  - o. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 CER 17 09 04;
  - p. oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 CER 20 01 26;
  - q. residui della pulizia stradale CER 20 03 03;
  - r. oli e grassi commestibili CER 20 01 25;
  - s. medicinali scaduti CER 200131;
  - t. pneumatici fuori uso CER 160103.
  - u. batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 CER 200133.
13. Sono previste specifiche penalità per inadempimenti contrattuali a carico dell'appaltatore.

I servizi dovranno essere eseguiti per una popolazione pari a 11646 abitanti al 31/12/2018. (Arosio 5087 ab., Carugo 6559 ab.) e sul territorio complessivo dei 2 comuni.

### **Costi e ricavi**

Gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico di ciascuna Amministrazione Comunale.



Gli introiti e i ricavi provenienti dalla vendita e/o consegna ai Consorzi e al Centro di Coordinamento RAEE dei materiali raccolti saranno di esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione Comunale.

La riscossione degli introiti tariffari, ferma restando la titolarità di ciascun Ente nella determinazione delle tariffe unitarie, rimarrà di esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione Comunale.

Valore e durata dell'appalto

La durata dell'appalto, per le ragioni descritte nella premessa, viene stabilita in due anni, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi.

Il valore presunto dell'appalto della raccolta e trasporto dei rifiuti ammonta a **€. 453.744,54** = IVA esclusa.

Il valore presunto degli appalti di smaltimento dei rifiuti ammonta a **€. 274.360,00**= IVA esclusa.

Tali importi sono stimati anche sulla base dei precedenti contratti e sono riferiti ai due comuni convenzionati per una durata di un anno. Il costo annuo del servizio per singolo comune viene così stimato:

	<b>Raccolta e trasporto</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>Totale annuo</b>
<b>Arosio</b>	<b>€ 168.558,43</b>	<b>€ 100.120,00</b>	<b>€ 268.678,43</b>
<b>Carugo</b>	<b>€ 285.186,11</b>	<b>€ 174.240,00</b>	<b>€ 459.426,11</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 453.744,54</b>	<b>€ 274.360,00</b>	<b>€ 728.104,54</b>

## **CONCLUSIONI**

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'affidamento in appalto mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di igiene urbana nei Comuni di Arosio e Carugo

- concerne l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, intesa come raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;
- è conforme ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza alla base del corretto agire dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario;
- è conforme ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, in materia di affidamento di servizi pubblici locali sia in ambito nazionale che comunitario;
- per il servizio sono disciplinati i contenuti e gli obblighi specifici di servizio pubblico a carico dell'appaltatore;

- non sono previste compensazioni economiche in quanto gli introiti e ricavi provenienti dalla vendita dei rifiuti recuperabili competono alle amministrazioni comunali;
- la tariffa applicata agli utenti per i servizi di igiene urbana viene riscossa direttamente dagli enti con integrale copertura dei costi (come prevede la normativa relativa alla TARI).

La durata degli appalti viene quindi stabilita in due anni, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il valore presunto degli appalti viene stimato pertanto in € 1.456.209,00= IVA esclusa.

Carugo, lì 11.02.2019      Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ecologia